

COMUNE DI MADIGNANO

PROVINCIA DI CREMONA

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 1

Data 18/01/2023

OGGETTO: **Parere relativo al diniego stralcio parziale art. 1, commi 227-229, Legge 197/2022**

La sottoscritta Mariagrazia Minelli, revisore unico del Comune di Madignano, nominata con delibera del Consiglio Comunale n.19 del 26 settembre 2020, è chiamata ad esprimere il proprio parere sulla proposta della Giunta Comunale di diniego stralcio parziale art. 1, commi 227-229, Legge 197/2022

Visti:

- l'art. 1 commi 227-229 Legge 197/2022 che dispone lo stralcio relativamente ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 ma che dispone che gli enti creditori possono stabilire di non applicare le disposizioni con provvedimento adottato e comunicato all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 202
- l'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197, disponente che i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento

Considerato che

- dalle verifiche effettuate dai competenti uffici comunali nell'area riservata dell'agente della riscossione risulta che i carichi iscritti a ruolo di importo inferiore a mille euro ammontano a complessivi euro 43.785,03, di cui sarebbero stralciati, per quanto disposto dall'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, circa euro 16.268,19;
- a fronte degli stessi benefici, in termini di riduzione degli importi da corrispondere, il debitore potrà accedere alla definizione di cui dall'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197 e questo comporterà per il Comune sia l'incasso della quota capitale sia la possibilità di stralciare contabilmente le cartelle.

Dato atto che

- il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria" - prevede che le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa e che pertanto la limitazione dell'incasso incasso alla sola parte capitale non incide sugli equilibri di bilancio.

Tutto ciò premesso e considerato

ESPRIME

limitatamente a quanto di propria competenza

Parere Favorevole sul diniego stralcio parziale art. 1, commi 227-229, Legge 197/2022.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'organo di revisione economico-finanziaria

Mariagrazia Minelli

Firma digitale, in conformità alle disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale – D.lgs. n. 82 del 07.03.2005